



29 agosto 2018

Revisione parziale dell'ordinanza sulla radio- televisione (ORTV)

Rapporto esplicativo

1 Introduzione

La revisione parziale dell'ORTV in oggetto crea le basi legali per poter concludere un accordo sulle prestazioni con un'agenzia di stampa d'importanza nazionale (art. 44a).

Inoltre, le prestazioni della SSR a favore delle persone affette da deficienze sensorie vengono aumentate (art. 7). Sono infine state apportate modifiche minime ai processi per il versamento del canone per le imprese (art. 67b segg.).

2 Commento alle singole disposizioni

2.1 Miglioramenti per le persone affette da deficienze sensorie

Art. 7: nei prossimi anni, tra i programmi televisivi lineari la quota di trasmissioni sottotitolate dovrà raggiungere al minimo il 75 per cento, mentre per i contenuti che la SSR pubblica esclusivamente su Internet (contenuti disponibili unicamente su Internet) la quota dovrà essere portata a due terzi (cpv. 1). Secondo l'accordo del 4 settembre 2017 tra la SSR e le associazioni a favore delle persone affette da deficienze sensorie, tale disposizione dovrà essere applicata al più tardi entro il 2021/22. La disposizione relativa ai contenuti in linguaggio gestuale rimane per ora immutata. Nell'accordo sono stati stabiliti altri contributi che devono essere accompagnati dal linguaggio gestuale. Nel complesso, in base all'accordo il numero di ore di trasmissione in linguaggio gestuale dovrà essere più che raddoppiato entro il 2022. Il capoverso 2 chiede che la SSR renda accessibile alle persone ipovedenti la quota più elevata possibile di trasmissioni in prima serata dei primi canali. Secondo l'accordo, entro il 2022 il numero di ore sarà raddoppiato rispetto a oggi. L'accordo disciplina le singole prestazioni della SSR e la collaborazione con le associazioni ed è valido sino al termine del 2022. Il capoverso 6 regola il caso in cui l'accordo sia rescisso anzitempo o non sia più rinnovato a partire da inizio 2023.

2.2 Eccedenze del canone

Art. 40 cpv. 1 e 3: dal 2019 la SSR riceverà una quota fissa dei proventi totali del canone radiotelevisivo, e lo stesso vale per gli altri destinatari del canone. Sinora, in base all'articolo 68a LRTV la SSR riceveva i proventi totali dopo detrazione degli stanziamenti per tutti gli altri scopi. Se i proventi superano il fabbisogno, risulta un saldo che deve essere tenuto in considerazione in occasione della successiva determinazione dell'ammontare del canone. Già oggi l'articolo 40 ORTV prevede che i saldi delle quote di partecipazione al canone incassate dalla Confederazione siano esposti nel bilancio della Confederazione e che il provento e l'utilizzazione (p. es. sottotitolazione) vengano pubblicati.

L'articolo 40 è adeguato in modo che anche il bilanciamento del saldo sottostia alle stesse prescrizioni.

2.3 Accordo sulle prestazioni con un'agenzia di stampa d'importanza nazionale

Art. 44a: il DATEC può concludere un accordo sulle prestazioni con un'agenzia di stampa di importanza nazionale. La conclusione dell'accordo sulle prestazioni ha lo scopo di garantire prestazioni informative che consentano alle radio locali e televisioni regionali finanziate mediante i proventi del canone di iscrivere la loro copertura mediatica regionale in un contesto sovregionale. Per regioni legate ai costi, per ottenere informazioni le piccole imprese mediatiche come le radio locali e le televisioni regionali finanziate mediante i proventi del canone devono poter contare su prestazioni affidabili offerte da un'agenzia nazionale a prezzi adeguati. L'accordo sulle prestazioni contribuisce così a un'offerta informativa più ampia.

Un accordo sulle prestazioni può essere concluso con un'agenzia di stampa d'importanza nazionale che fornisce in tutte le lingue ufficiali prestazioni informative indipendenti, di livello giornalistico professionale e importanti per la democrazia in Svizzera e all'estero. Ciò implica un radicamento adeguato a livello locale/regionale affinché le informazioni possano coprire gli avvenimenti di tutte le regioni della Svizzera. Questo contribuisce fundamentalmente a uno scambio regolare di informazioni tra le varie parti e regioni del Paese, nonché alla coesione nazionale.

Per garantire il volume e i contenuti di tali prestazioni, un'agenzia di stampa d'importanza nazionale deve poter essere sostenuta attraverso un contributo annuo tratto dai proventi del canone radiotelevisivo. Il sostegno è concesso su richiesta. Nella piccola Svizzera multilingue, un'agenzia di stampa deve poter realizzare economie di scala, ragione per cui può essere concluso al massimo un accordo sulle prestazioni alla volta. Tale accordo pone al centro le esigenze a livello locale-regionale (art. 68a cpv. 1 lett. b LRTV) e definisce le prestazioni che possono beneficiare di un sostegno.

Secondo la decisione del Consiglio federale del 18 ottobre 2017, per il sostegno alle agenzie di stampa di importanza nazionale sono riservati 2 milioni di franchi all'anno provenienti dal canone radiotelevisivo. Ciò deve esclusivamente consentire il finanziamento di prestazioni giornalistiche importanti per la democrazia e che sono dimostrate essere deficitarie. I settori sostenuti devono figurare separatamente nel conto annuale.

La procedura per la conclusione di un accordo sulle prestazioni e la vigilanza sull'uso dei contributi si fondano sulla legge sui sussidi.

2.4 Canone per le imprese

Premessa concernente il canone per le imprese: l'articolo 70 LRTV disciplina quali imprese sono soggette al pagamento del canone. Secondo l'articolo 70 capoverso 2 «è considerato impresa chiunque sia iscritto nel registro dei contribuenti IVA dell'AFC». Va precisato che le imprese estere che *non* hanno sede, domicilio o stabilimento d'impresa in Svizzera non sono assoggettate al canone, poiché ciò non sarebbe conciliabile con il diritto internazionale e gli obblighi contrattuali internazionali della Svizzera.

Art. 67c cpv. 4 primo periodo: è chiarita l'applicazione per analogia del diritto in materia di imposta sul valore aggiunto. È precisato che l'articolo 18 capoverso 3 dell'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto non è applicabile e che la categoria delle imprese, soggetta al pagamento del canone, deve essere rappresentata presso l'AFC da un membro del gruppo.

Art. 67g (Versamento del canone): originariamente era previsto che l'AFC versasse il provento netto alla SSR. Per motivi amministrativi ora il flusso di denaro è adeguato a quello del canone per le economie domestiche affinché entrambi i proventi confluiscono all'UFCOM e quest'ultimo ripartisca i mezzi finanziari ai destinatari (cpv. 1). Ciò ha anche ripercussioni sul capoverso 2, in cui viene definito il provento netto. A seguito della nuova regolamentazione del flusso di denaro, le originarie lettere *a* (l'aumento o la diminuzione delle rettifiche di valore dei crediti) e *b* (variazione della somma di tutti i

crediti sospesi) non hanno rilevanza pratica. Ora nel provento netto sono considerati i futuri rimborsi ai sensi dell'articolo 67f. Poiché non sono più previsti pagamenti diretti dall'AFC alla SSR, anche il capoverso 3 dev'essere adeguato di conseguenza.

Art. 67i: la lettera c va anch'essa abrogata a seguito dello stralcio dell'articolo 67g capoverso 2 lettera a.